PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

della discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI)

A. Termini autorizzazione

1. L'impianto di discarica, completo di impianto di trattamento del percolato, è ubicato nel comune di Montecchio Precalcino – loc. Brugiane, è catastalmente censito al Fg. 5 mapp.li 133 –147– 252 – 354 - 359 - 364 – 366 – 370 – 372 – 374 – 377 –379 – 404 - 405 – 411 - 414- 419 – 416– 422 – 423 – 424 - 431 - 432 – 442 - 443 – 449 - 450- 451 – 452 – 453 - 457 – 406 – 607 – 608 –609 – 610 – 611 – 612 – 613 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 – 619 – 620 - 621 – 622 - 623 – 624 – 625 – 626 – 627 – 628 – 629 – 630 e Fg. 6 mapp.li 785(porz) – 854 – 856 – 858 – 860 – 966.
2. Sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti operazioni di cui all'Allegato B alla parte IV del medesimo decreto:
 - operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1) nelle porzioni ancora attive della discarica;
 - operazioni di deposito preliminare dei rifiuti conferiti (D15) prima del loro definitivo collocamento in discarica, al fine di consentire le opportune ed eventuali indagini di approfondimento individuate dal tecnico responsabile di impianto, negli appositi box situati nel lotto 2 individuati nell'allegato B22 della modulistica AIA (nota acquisita al prot. reg. n. 596697 del 22.12.2021), fino ad una volumetria complessiva di 500 mc;
 - operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento del percolato, costituiti da:
 - gli eluati di rigenerazione delle resine a scambio ionico (EER 190807*), negli appositi serbatoi di stoccaggio individuati nel succitato allegato B22 della modulistica AIA, fino ad una volumetria complessiva di 20 mc;
 - il concentrato derivante dall'impianto ad osmosi inversa, negli appositi serbatoi di stoccaggio SC1 e SC2 individuati nel lay-out di cui alla dichiarazione di fine lavori, recepita al prot. n. 148828 del 05.03.2026;
3. È ammesso in discarica lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate al successivo paragrafo **C**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo e fino al completamento della volumetria utile residua che al 09.02.2026 risulta di 114.365,00 mc (di cui 2.880,00 mc relativi al settore 5.1 e 128.241,00 mc relativi al settore 5.2), al netto della volumetria utile recuperabile con la realizzazione della modifica non sostanziale della copertura superficiale finale del lotto 5 di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 142479 del 20.03.2024 ed assentita dall'Amministrazione regionale con nota n. 240140 del 17.05.2024, pari a circa 47.000 m^3, e comunque nel rispetto delle quote previste dal progetto approvato.

B. Lavori di costruzione e di sistemazione finale della discarica

4. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate) di sistemazione finale della discarica, la ditta dovrà attenersi al progetto approvato con DGRV n. 1829/2009, come modificato dalle varianti non sostanziali successivamente presentate ed assentite dall'Amministrazione regionale che di seguito si riportano per completezza:
 - 4.1. Variante relativa alle modalità di realizzazione del lotto 5 di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015;
 - 4.2. Variante relativa alla copertura superficiale finale del lotto 5 di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 142479 del 20.03.2024;
 - 4.3. Variante relativa all'impianto di trattamento in situ del percolato, di cui al progetto trasmesso con nota recepita al prot. reg. n. 609827 del 02.01.2024, come integrata dalle successive note recepite rispettivamente ai prot. reg. nn. 69264 del 10.02.2025 e 135102 del 17.03.2025, ed approvato con DDR 280/2024;
5. I lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi sono da ritenersi chiusi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, a partire dal 15 luglio 2010, data di emanazione del provvedimento provinciale n. 145/Suolo Rifiuti/2010; a partire dalla medesima data decorre conseguentemente l'avvio della fase di post-gestione dei medesimi lotti;
6. Il lotto 3 della discarica di cui trattasi è da ritenersi chiuso, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, a partire dal 5 novembre 2013, data di emanazione del decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 83/2013; a partire dalla medesima data decorre conseguentemente l'avvio della fase di post-gestione del medesimo lotto;
7. Il gestore è tenuto, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, ad ultimare i conferimenti di rifiuti nel lotto 5 della discarica entro il 31.03.2029.
8. Come stabilito dal D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., il sistema di copertura finale del lotto 5 deve essere predisposto dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, e deve essere completato entro i successivi 36 mesi.
9. Relativamente alle porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva, nonché in caso di interruzione prolungata dei conferimenti, deve essere prevista la posa di idonea copertura provvisoria, tramite teli o altri mezzi ritenuti idonei, al fine di minimizzare l'infiltrazione delle acque superficiali nel corpo rifiuti e ridurre la formazione di percolato.
10. Entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della copertura finale il gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, è tenuto a presentare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Montecchio Precalcino la seguente documentazione:
 - il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli stralci);
 - relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.
11. La procedura di chiusura ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 dei lotti 4 e 5 della discarica potrà essere attivata a seguito del completamento della copertura di entrambi i lotti nella configurazione approvata con DGRV n. 1829/2009, come modificata dalla variante non sostanziale relativa al lotto 5 di cui alla nota trasmessa dal gestore in data 19.03.2024, acquisita al prot. reg. n. 142479 del 20.03.2024.

C. Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità

12. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli non pericolosi e non putrescibili a prevalente matrice inorganica identificati, mediante codifica EER a 6 cifre, con relativa descrizione, nell'**Allegato A1**.

Per quanto riguarda i rifiuti (in ingresso) identificati con codice EER aa.bb.99, il gestore è tenuto ad accertarsi che nella documentazione relativa alla caratterizzazione di base sia sempre presente una descrizione dettagliata delle caratteristiche del rifiuto stesso e del ciclo produttivo di origine. Gli estremi di tale documentazione dovranno essere richiamati nello spazio per le annotazioni dei relativi formulari di trasporto.

Per i rifiuti prodotti da processi termici (capitolo 10 dell'elenco europeo dei codici EER ad eccezione dei codici 10.02.12, 10.03.28, 10.04.10, 10.05.09, 10.06.10, 10.08.20, 10.11.09* e 10.11.10) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocapitolo 19.01 dell'elenco europeo dei codici EER) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2003. L'eventuale dispensa da tale obbligo dovrà essere supportata da idonea documentazione tecnica comprovante il rispetto della norma. La dispensa da tale obbligo per tutti i rimanenti codici non autorizza comunque il gestore a conferire rifiuti contenenti diossine e furani oltre il limite consentito dalla norma.

I rifiuti con codice EER relativo a miscugli, provenienti da una mera attività di miscelazione degli stessi, potranno essere conferiti in discarica solo previo accertamento, da parte del gestore, che nella documentazione relativa alla caratterizzazione di base siano state dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che debbono essere già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi si dovrà dar evidenza della loro conformità ai criteri di ammissibilità della discarica.

Ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti le informazioni generali atte ad accertare che il singolo carico sia stato effettivamente sottoposto ad uno specifico trattamento in impianto dedicato ed a verificare altresì la corretta corrispondenza del codice EER adottato con il processo produttivo di provenienza, intendendo per quest'ultimo il processo che ha generato lo specifico codice 19.

Qualora il gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi o comunque fino alla chiusura dell'omologa, in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.

I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni $\geq$ 1.000 t. Per lotti di dimensioni $<$ 1.000 t deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Il criterio di scelta casuale dei campioni non deve essere conoscibile a priori dai conferitori di rifiuti.

13. I rifiuti conferiti in discarica dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità previsti dall'art. 7-quinquies del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.

 Il limite di concentrazione per il parametro DOC si applica anche ai codici EER di cui alle lettere a) e b) della nota (*) della tabella 5 dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " *... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche*" riportata nella medesima nota.

14. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma devono essere effettuate di norma ogni 1.000 mc conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.

15. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008 e con le modalità individuate nel PMC approvato.

D. Gestione discarica

16. La gestione in fase post operativa dei lotti 1 e 2, già dichiarati chiusi ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al piano di adeguamento approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004, come integrato ai sensi del punto 1 del provvedimento provinciale n. 145/Suolo Rifiuti/2010 del 15.07.2010.

17. La gestione in fase post operativa del lotto 3, già dichiarato chiuso ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione approvato con la DGRV n. 1829/2009.

18. La gestione dei lotti 4 e 5 della discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal piano di gestione operativa – rev. n. 01 del 14.05.2025, recepito al prot. n. 247875 del 19.05.2025, e dal piano di gestione post operativa approvato con la succitata DGRV n. 1829/2009 di approvazione del progetto di ampliamento; la gestione post-operativa dei medesimi lotti dovrà avvenire, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 smi, per un periodo di almeno 30 anni a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura degli stessi.

19. La discarica dovrà essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 19.1. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;

 19.2. si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;

 19.3. dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;

 19.4. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;

 19.5. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;

 19.6. dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;

19.7. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;

19.8. dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;

19.9. l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.

E. Gestione impianto trattamento percolato

20. Il sistema di raccolta e trattamento del percolato deve essere gestito in modo da minimizzare il battente idraulico del percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. A tal fine il gestore dovrà adottare adeguate modalità gestionali al fine di garantire che il battente di percolato nei pozzettoni di raccolta dello stesso non sia superiore a 2 m, calcolati al netto del franco di funzionamento delle pompe sommerse che risulta pari a 369 mm, come desunto dalla scheda tecnica contenuta nella relazione del progettista allegata alla nota recepita al prot. n. 424893 del 21.09.2012; in caso di superamento di tale livello di massima cautela, il gestore dovrà darne comunicazione a Provincia, ARPAV e Comune di Montecchio Precalcino specificando:

- misure rilevate del battente;
- azioni adottate per il ripristino del livello di massima cautela;
- tempo previsto per il rientro della non-conformità.

21. entro il 29.05.2027 il gestore deve trasmettere all'autorità competente e agli enti interessati, una valutazione in merito alla necessità di aggiornare il piano economico finanziario e, se del caso, un aggiornamento dello stesso;

22. A decorrere dal 29.05.2026, data di trasmissione del certificato di collaudo dell'impianto ad osmosi inversa:

22.1. i limiti relativi ai PFAS allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione del percolato di discarica, coincidono con i limiti di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametri	U.M.	VLE
PFBA	ng/l	500
PFOA	ng/l	500
PFBS	ng/l	500
PFOS	ng/l	30
Sommatoria PFAS*	ng/l	500

* PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA.

22.2. Il concentrato derivante dal trattamento del percolato è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato a smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

22.3. I valori di cui al punto 22.1 hanno validità fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l'eventuale revisione dei valori stabiliti, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari.

22.4. La verifica di conformità per l'ottemperanza ai valori stabiliti al punto 22.1 effettuata dal gestore della fognatura VIACQUA S.p.A., con oneri a carico della Ditta.

22.5. Nella determinazione analitica di PFOA e PFOS devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati.

22.6. In caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 22.1 si applica in generale quanto previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

F. Controlli e monitoraggi ambientali

23. Ogni variazione del PMC deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto.

24. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

25. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Montecchio Precalcino (VI).

26. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di aprile dell'anno successivo, e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

G. Disposizioni finali

27. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Montecchio Precalcino, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

28. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da curriculum vitae ed esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.

29. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

30. la fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore secondo le previsioni dell'Art. 13, comma 6-bis del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

MATTEO LIZIER
30-10-2026 14:41:31 CET